

REGOLAMENTO COMUNALE PER “LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA De.Co. “DENOMINAZIONE COMUNALE”

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali lo sviluppo civile, sociale ed economico del proprio territorio ed in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di tutela.

2. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Cogoleto, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali e alimentari, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

3. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.

4. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co.

5. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.Co.;

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

e) di rilasciare un marchio De.Co. al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

6. La De.Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Cogoleto. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 7, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

3. per l'individuazione di una nuova De.Co. è prevista un'istruttoria della quale è competente la struttura di cui all'art 6 (Commissione).

Art. 3

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale , di cui all'art. 7 (Settore Sviluppo Territoriale), un apposito registro pubblico per tutti i prodotti tipici agro-alimentare tipico del Comune di Cogoleto (l'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di "tradizionale"), che abbiano ottenuto la De.Co. con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel Registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- a) i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- b) le imprese, gli enti ed associazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- c) gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. La De.Co. è attribuita a tutti i prodotti che godono dei requisiti richiesti e non assume alcun valore di marchio esclusivo per cui la produzione e la commercializzazione potranno essere effettuate da qualunque soggetto che vi abbia titolo.

5. Una stessa impresa può richiedere la De.Co. per più prodotti diversi.

6. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art.4

Requisiti per l'attribuzione della De.Co.

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Cogoleto, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità. Non è consentito in ogni caso l'utilizzo di prodotti OGM. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

Art.5

Le segnalazioni e istanze ai fini della iscrizione nel Registro De. Co.

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co., presentate al Comune come da allegato "C" del presente Regolamento, per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

2. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate dal presente regolamento, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.

3. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, come da allegato "B" del presente Regolamento.

4. Le richieste d'iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento:

a) al nome del prodotto;

b) alle caratteristiche del prodotto e alle metodiche di lavorazione consolidate nel tempo in base agli usi locali;

c) ai materiali e alle attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, e all'imballaggio dei prodotti.

Art. 6

La Commissione

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco.

La commissione, presieduta dall'Assessore delegato, è composta da:

- un esperto del settore agro-alimentare
- un esperto del settore gastronomico locale
- un rappresentante degli operatori commerciali
- un esperto di tradizioni locali

Funge da segretario il responsabile della struttura organizzativa di cui all'art. 7 o suo delegato.

2. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare, senza diritto di voto, ai lavori della commissione uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

4. La Commissione ha durata coincidente con il mandato del Sindaco che l'ha nominata.

5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

6. La Commissione ha lo scopo di garantire autorevolezza e trasparenza della De.Co.; nelle sue prime sedute ed in ogni caso prima di procedere all'esame di merito delle richieste di attribuzione della stessa dovrà, preliminarmente, elaborare una griglia di requisiti oggettivi relativa ai singoli prodotti al fine di garantire un giudizio serio e rigoroso che scongiuri il rilascio della denominazione a prodotti che non corrispondono agli intenti di valorizzazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, un disciplinare di produzione.

8. La decisione di iscrivere i prodotti nel registro De.Co. sarà di esclusiva competenza della Giunta Comunale.

9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte all'organo di governo, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co..

10. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co. qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del responsabile della struttura organizzativa di cui all'art. 7, comma 1.

11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento dell'organo di governo, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

12. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

14. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.Co. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art.7

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali ai sensi del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi .

2. Il responsabile della struttura, di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui all'art. 3. Il responsabile svolge il ruolo di segretario della Commissione.

Art. 8

Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 3, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come di seguito individuato:

- logo di forma rettangolare, costituito dall'immagine stilizzata di Cristoforo Colombo incorniciata dalla scritta COLUMBUS COGOLETO, dalla mappa della Liguria con un pallino indicante la posizione di Cogoleto, dalle scritte "De.Co. Denominazione Comunale", contornato da bande tricolore

3. Il Comune di Cogoleto è proprietario del marchio De.Co. come sopra descritto.

Art. 9

Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 3, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
3. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co. Il logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

Art.10

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, può avvalersi, ai fini De.Co. di forme di collaborazione con enti, associazioni ed organismi particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 11

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento, delle schede identificative o dei disciplinari di produzione dei singoli prodotti, possono essere effettuati dai componenti la Commissione di cui all'art. 6, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

2. Il Comune potrà concludere specifiche convenzioni con le autorità e gli organismi deputati ai controlli agro alimentari allo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'attività di repressione di eventuali abusi nell'utilizzo della De.Co.

Art.12

Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) la perdita dei requisiti previsti per la De.Co.;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 6, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.Co., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 13

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO "A"

LOGO De.Co.

ALLEGATO "B"

RICHIESTA REGISTRAZIONE PRODUTTORI

Al Signor Sindaco

COMUNE di COGOLETO

Il/La sottoscritto/a , _____

nato/a _____ (prov. _____) il _____

cittadinanza _____ residenza _____

Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza _____ n.

_____ tel. _____ cell _____ fax _____

Email _____ @ _____

–

* titolare dell'omonima impresa individuale

* legale rappresentante della società

C.F. _____ P.I. _____

ragione sociale _____

sede legale _____ Via _____

tel. _____ cell. _____ fax _____

Email _____ @ _____

costituita con atto del _____ a rogito Notaio _____

repertorio _____ registrato a _____ il _____ n.

_____ iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di

_____ al n. _____

COMUNICA

di voler aderire al progetto, intrapreso dal Comune di COGOLETO volto alla creazione della De.Co. che identificherà e promuoverà il territorio comunale ed i suoi prodotti alimentari.

A tal fine

CHIEDE

di ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., e il diritto di utilizzo del relativo logo, per il seguente

prodotto _____

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, il sottoscritto

dichiara

che la produzione dell'alimento sopra evidenziato sarà integralmente effettuata nel territorio del Comune di COGOLETO e più precisamente nei locali autorizzati siti in Via _____ n. _____

Resta in attesa di essere convocato presso il Settore Sviluppo Territoriale per sottoscrivere il prescritto disciplinare necessario all'avvio della produzione, in assenza del quale non è possibile avvalersi del marchio di proprietà del Comune di COGOLETO.

COGOLETO, _____

firma _____

Allegati:

documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO "C"

SEGNALAZIONE De.Co.

Al Signor Sindaco

COMUNE di COGOLETO

Oggetto: Segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____, residente a _____

Via _____ codice fiscale _____ nella

qualità di:

titolare dell'omonima impresa individuale;

legale rappresentante della Società _____

avente sede legale a _____ via/piazza _____

_____ n. _____ c.f. _____

SEGNALA

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma _____

COGOLETO, lì _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)